

Monici. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere perchè è stato abolito il periodo di pretorato, obbligatorio per i giudici di quarta categoria, costituendo un privilegio per pochi di essi che sono rimasti definitivamente presso grandi tribunali e sedi di prim'ordine, a detrimento dei colleghi più anziani, che da anni prestano servizio in piccole e disagiate preture e non hanno più la possibilità d'essere sostituiti. Se il ministro non creda di eliminare le ingiustizie e gli inconvenienti cui ha dato luogo la detta abolizione, con eque norme transitorie ».

RISPOSTA. — « La tabella annessa alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311, determinò quattro categorie di giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re.

« Il regolamento 11 maggio 1913, n. 457, contenente norme per l'esecuzione della legge predetta, all'articolo 9 stabilì che i giudici e sostituti procuratori del Re di quarta categoria meno anziani, formanti parte del ruolo transitorio, fossero assegnati ai tribunali per esercitarvi rispettivamente le funzioni del loro ufficio e che, dopo un periodo minimo di un anno, tanto i giudici, quanto i sostituti procuratori del Re fossero destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti e non potessero essere richiamati ai tribunali ed alle Regie procure se non dopo trascorsi almeno tre anni di servizio effettivo nelle preture.

« Durante quest'ultimo quadriennio, la deficienza di personale nei tribunali non permise però, in modo assoluto, di allontanare dai detti uffici i giudici di quarta categoria per destinarli alle preture.

« Tale destinazione non poté neanche in seguito aver luogo, sia perchè alle vacanze nelle varie preture si provvide con speciali concorsi a norma dei decreti 6 luglio 1919, n. 1147, e 21 settembre successivo, n. 1747, e sia perchè, per effetto del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, portante nuove disposizioni per l'ordinamento e lo stato economico del personale dell'Amministrazione dello Stato, della magistratura, delle cancellerie giudiziarie e dell'Avvocatura erariale, fu istituito il ruolo dei pretori, i quali sono destinati ad occupare i posti che man mano si rendono vacanti per il passaggio nei tribunali di giudici.

« Con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 248, fu abrogata pertanto la norma di cui all'articolo 9 dell'altro Regio decreto 11 maggio 1913, n. 457, già richiamato.

« Premesso quanto sopra, si osserva come nulla vieti che, in occasione di vacanze, i giudici addetti ad una pretura, facciano domanda per la destinazione ad un tribunale.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DELLO SBARBA ».

Pestalozza. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se intenda appoggiare i desiderata dell'Associazione nazionale fra gli insegnanti abilitati alla direzione didattica e più specialmente la domanda: che sia dato ai maestri forniti dei diplomi di direttore didattico l'incarico delle direzioni governative per coprire le sedi che lasceranno i vice promossi ispettori, e le altre di nuova istituzione ».

RISPOSTA. — « Nella preparazione delle norme regolamentari per l'applicazione di alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771 (che istituisce le direzioni didattiche governative e quelle per incarico), i desiderata dell'Associazione nazionale fra gli abilitati alla Direzione didattica saranno tenuti presenti, in quanto il loro accoglimento non contrasti con la sostanza del citato decreto-legge luogotenenziale e tenuto anche conto della necessità di assicurare alla scuola primaria e popolare un corpo direttivo pienamente rispondente alla importanza delle funzioni che esso è chiamato ad esercitare.

« Più particolarmente, per ciò che si riferisce alla richiesta che sia dato ai maestri forniti del diploma di direttore didattico l'incarico immediato delle direzioni governative per coprire le sedi che lasceranno i vice ispettori promossi ispettori e le altre di-nuova istituzione, si osserva che la richiesta stessa implica — se accolta — la confusione di due istituti che il decreto legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, vuole nettamente distinti. Infatti il citato decreto contempla prima di tutto l'istituzione di duemila direzioni didattiche effettive (articolo 8 primo comma) in comuni da determinarsi con disposizione regolamentare, da affidarsi ad un corpo di direttori didattici da nominarsi mediante concorso per titoli e per esami, direttori che assumono la veste di veri e propri impiegati governativi o statali. Nei comuni che non saranno dichiarati sedi di direzione didattico-governativa, potrà (articolo 9 primo comma) essere istituita la direzione didattica per incarico, da affidarsi dal competente Consiglio scolastico provinciale ad un insegnante del comune, secondo determinate norme, insegnante che non può essere totalmente esonerato dall'insegnamento, e che rimane pertanto a fare parte del ruolo dei maestri.

« È evidente la distinzione netta ed assoluta fra direzione didattica governativa e direzione didattica per incarico, distinzione che verrebbe nel censimento a sparire ove le direzioni didattiche governative fossero conferite per incarico, alterando così l'organizzazione del servizio di direzione quale è prescritta dalla legge.

« Alle direzioni didattiche governative si dovrà, quindi, provvedere, anzitutto, mediante i direttori didattici provenienti dai vice ispettori; poi me-